

Toro Cosentino

Cosenza

1 MAG. 1954

Gli obiettori di coscienza

Una questione venuta a galla ai nostri giorni è quella degli obiettori di coscienza. Sono quelli che si rifiutano al servizio militare e all'obbligo di Leva, e così alla prestazione di servizio obbligatorio per tutti i cittadini giudicati atti a portare le armi.

Qui ci si trova dinanzi alla possibilità di sanzioni (punizioni) perdita della libertà e nel tempo stesso all'impedimento di usare la forza costringitiva (coazione). *Nemo Potest cogi ad factum*, prima di essere una norma giuridica, è una constatazione di fatto.

Certamente si potrebbe applicare la pena massima della fucilazione più facilmente di quello che lo si possa nei riguardi dei disertori che non si lasciano prendere.

La questione è molto più complessa di quanto si pensi. Accanto a quelli che accampano motivi di carattere morale e religioso la maggior parte potrebbe ricorrere al pretesto all'unico scopo di sottrarsi al pericolo e di salvare la propria vita.

Qui è mestieri allargare il campo della ricerca. Vi furono tempi e luoghi dove mancava affatto l'obbligatorietà del servizio militare (Inghilterra, America); ma anche in quei Paesi, a tacer d'altri, l'obbligo ha dovuto essere introdotto; perchè la difesa del territorio, o degli interessi collettivi, ha persuaso della necessità dell'armamento, dell'addestramento, della guerra: nel tempo stesso dell'insufficienza, dell'impossibilità, delle truppe mercenarie alle quali si è ricorso in altri tempi (la Repubblica di Venezia).

Da tutto ciò deriva che, comunque si pensi dal punto di vista mo-

rale, sotto l'aspetto politico la guerra si dimostra come un male inevitabile: onde nei Paesi a governo democratico, dove il governo realmente rappresenti e difenda l'interesse collettivo, non possa lasciarsi al privato, all'individuo singolo, la facoltà di sottrarsi al dovere: onde sarebbe primo compito dell'educazione morale e civile contrapporre il sentimento del dovere alla pretesa obiezione di coscienza. Si presenta infatti la triste necessità, come nel caso della legittima difesa della persona, di uccidere e prima la necessità di obbedire all'ordine e di assoggettarsi alla disciplina militare: che equivale alla rinuncia (temporanea) alla libertà di disporre di sé e di salvaguardare la propria esistenza.

Risolto così il caso degli obiettori di coscienza e a loro danno, resta tuttavia il problema dei limiti della legge in loro confronto per la difficoltà di una sanzione appropriata.

La pena di morte infatti, oltre che ripugnare alla nostra coscienza civile, può avere l'effetto di intimidazione per coloro che ne volessero imitare l'esempio, ma non ottiene affatto l'effetto della coercizione che obblighi l'obietto a sottostare alla legge.

Né sembra meglio efficace la pena della temporanea (o perpetua) perdita della libertà. È l'obietto in tal caso che con il sacrificio della libertà conserva la vita che ai suoi occhi rappresenta un bene maggiore. Ed ecco come anche quest'esempio venga a dimostrare i limiti di efficacia della legge.